

BOLLETTE SBAGLIATE

di Rossella Del Piano

20



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vittorio DUVA – Presidente
Dott. Ernesto LUPO – Consigliere
Dott. Renato PERCONTE LICATESE – Consigliere
Dott. Italo PURCARO – Consigliere
Dott. Bruno DURANTE - Rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

TELECOM ITALIA SPA, in persona di *omissis*

Rep. n. 67358;

- ricorrente -

contro

C *omissis* VITTORIA, elettivamente domiciliata in *omissis*, presso lo studio degli Avvocati *omissis*, che la difendono, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 19660/99 del Tribunale di ROMA, sezione IV civile emessa il 2/7/1999, depositata il 19/10/99; RG. 39338/1998;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/01/04 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito l'Avvocato *omissis*

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Eduardo SCARDACCIONE, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

PER LA CASSAZIONE SE L'UTENTE CONTESTA LA BOLLETTA È IL GESTORE CHE DEVE DIMOSTRARNE L'ESATTEZZA

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C *omissis* Vittoria ha proposto opposizione avverso il decreto, con il quale il giudice di pace di Roma le ha ingiunto di pagare alla Telecom Italia s.p.a. lire 2.749.000 per canoni telefonici.

La Telecom ha resistito all'opposizione, che il giudice di pace ha rigettato.

Proposto appello, il tribunale di Roma lo ha accolto, revocando il decreto ingiuntivo e condannando la C *omissis* al pagamento della sola somma di lire 8.600.

Secondo il tribunale il contratto di utenza telefonica, pur mutuando il proprio contenuto da provvedimenti legislativi ed amministrativi, ha natura privatistica ed i rapporti che ne discendono sono regolati dal codice civile; pertanto, la Telecom, al pari di qualsiasi altro creditore, ha l'onere di provare la prestazione eseguita ed a tale onere non adempie producendo la bolletta di pagamento, che è un atto unilaterale di natura contabile, inidonea a spiegare efficacia probatoria a favore della parte che l'ha emessa; il fatto che sia mancata la richiesta di controllo del traffico telefonico, prevista dall'art. 12, comma 5, del regolamento di servizio, non incide sull'onere probatorio in quanto la richiesta attiene al sistema di comunicazione dei dati concernenti le utenze telefoniche tra abbonato e società erogatrice del servizio; l'utilizzazione di apparecchio "cordless" non autorizzato non vale a provare che vi siano state interferenze di terzi sui consumi con conseguente responsabilità dell'utente.

La Telecom ha proposto ricorso per cassazione, affidandone l'accoglimento a due motivi; la Casatelli ha resistito con controricorso.